

Allegato “B” al n. 31547/15580 di repertorio

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “EpaC – ETS”

Art. 1 – Costituzione.

- 1.1 È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (di seguito “Codice del Terzo Settore”) ed ai sensi del codice civile, l’associazione denominata “EpaC –ETS”.
- 1.2 La suddetta denominazione, recante in particolare l’acronimo ETS, dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3 L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 1.4 L’associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.
- 1.5 I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l’effettiva partecipazione degli associati alla vita dell’associazione.
- 1.6 La durata dell’associazione è illimitata.
- 1.7 L’associazione ha sede in Monza. Il Consiglio Direttivo può, con deliberazione, trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi secondarie, delegazioni e uffici su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 – Scopi.

- 2.1 L’associazione si propone scopi di solidarietà umana e sociale, con particolare attenzione al tema delle patologie del fegato ed a quelle infettive, croniche o invalidanti.

Art. 3 – Attività.

- 3.1 Per l’attuazione dei suoi scopi l’associazione si propone di svolgere, in via principale, le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, lettere a), b), c), h) ed u) del Codice del Terzo Settore.
- 3.2 In particolare, l’Associazione svolge le seguenti attività:
 - a) attività nel settore dell’educazione, informazione, prevenzione, solidarietà e *counseling* a favore dei soggetti affetti da epatite virale e malattie del fegato incluse le manifestazioni patologiche correlate e copatologie concomitanti segnalate in letteratura scientifica che aggravano il decorso della malattia nonché di chiunque desideri documentarsi sulle patologie epatiche, in particolare sulle infezioni da virus dell’epatite;
 - b) la realizzazione di forme di aiuto e sostegno a soggetti svantaggiati, di cui al punto 3.2 lettera a), attraverso:
 - i) lo sviluppo di programmi finalizzati al “contenimento del danno epatico”, inclusi il sostegno alla ricerca e sperimentazione di prodotti / tecniche alternative alla medicina tradizionale e l’accesso precoce alle sperimentazioni cliniche nella fase di sviluppo di nuovi farmaci non ancora in commercio;

- ii) laddove possibile, in relazione a ad urgenti esigenze personali di salute, attivare azioni di sostegno mirato, anche di natura materiale
 - iii) la tutela dei malati oggetto di ingiuste discriminazioni o vessazioni attraverso l'offerta di servizi informativi e consulenze orientative, anche di natura giuridica.
- c) il sostegno, anche economico, a progetti di ricerca finalizzati a migliorare le attuali conoscenze sulle epatiti virali, sulle malattie del fegato, su manifestazioni patologiche correlate e copatologie concomitanti e sul loro impatto sociale, economico e sanitario.
- 3.3 Il raggiungimento degli scopi citati è perseguito in particolare attraverso:
- a) l'attivazione e la gestione delle attività istituzionali, di *counseling* e di orientamento rivolte ai pazienti malati di epatite di cui al paragrafo 3.2 lettera a) e fornite in forma gratuita, telefonicamente, per posta elettronica o presso le sedi EpaC;
 - b) l'offerta di conforto e sostegno morale finalizzata a rimuovere stati emotivi invalidanti, molto frequenti in tali pazienti, quali: sensazioni di fallimento e impotenza, umiliazione, rimorso verso le persone più care, paura di comunicare i propri disagi ed altre forme di disagio emotivo;
 - c) l'offerta di assistenza informativa e/o materiale su aspetti della patologia oggetto di frequenti richieste di chiarimenti, quali:
 - i) le caratteristiche dell'infezione e le modalità di trasmissione, diffusione pericolosità ecc.;
 - ii) cure, terapie disponibili e centri specializzati;
 - iii) la tutela dei malati e suggerimenti in ambito lavorativo, previdenziale ed esenzioni ticket;
 - iv) la prestazione di servizi di orientamento legale per l'ottenimento di indennizzo e risarcimento del danno, a seguito di trasfusioni di sangue infetto;
 - v) la realizzazione di convegni, seminari e incontri di studio su tematiche inerenti alle patologie epatiche e correlate e relative cure;
 - vi) l'erogazione di fondi, a favore di Enti ed Istituzioni scientifiche riconosciute, destinati alla ricerca scientifica nel campo delle epatiti, malattie del fegato e relative complicanze e/o copatologie invalidanti;
 - vii) l'assistenza in favore dei malati che versano in condizioni particolarmente svantaggiate.
- 3.4 L'Associazione potrà anche svolgere attività integrative a quelle sopra elencate anche attraverso:
- a) la pubblicazione di materiale informativo per arricchire e diffondere una corretta cultura sull'epatite virale, malattie del fegato, e l'attività svolta dall'associazione;
 - b) lo sviluppo di progetti di prevenzione e di educazione su scala nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati;
 - c) lo sviluppo di programmi finalizzati al *contenimento del danno epatico*, delle cause, delle concause e delle copatologie correlate, inclusi il sostegno alla ricerca e sperimentazione di prodotti/tecniche, anche alternative alla medicina tradizionale e l'accesso precoce alle sperimentazioni cliniche nella fase di sviluppo di nuovi farmaci non ancora in commercio;

- d) la partecipazione e l'organizzazione di incontri e riunioni con gruppi e associazioni simili e che perseguono gli stessi intenti;
 - e) la sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni pubbliche affinché siano adottati piani di educazione, prevenzione ed informazione sulle epatiti e le malattie del fegato e patologie correlate, nonché programmi finalizzati a favorire la diagnosi precoce.
- 3.5 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Spetta al Consiglio Direttivo individuare ambiti e criteri di svolgimento delle attività diverse.
- 3.6 Ai fini di cui all'articolo 3.5, l'Associazione potrà compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi istituzionali; l'Associazione potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.
- 3.7 L'Associazione potrà istituire o finanziare altre entità con o senza fini di lucro, subentrare in qualità di socio o membro di organi gestionali, nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge applicabili all'Associazione; potrà inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, anche trasformarsi in un diverso soggetto giuridico.
- 3.8 L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per le attività istituzionali anche attraverso raccolte fondi, ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.
- 3.9 L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di amministratori, collaboratori e prestazioni di lavoro autonomo necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Soci.

- 4.1 Pur senza differenze di diritti e doveri ed al solo scopo di tener viva la memoria delle origini, nell'Associazione si distinguono: i soci Fondatori ed i soci Ordinari.
- 4.2 Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario.
- 4.3 Coloro che ad esito di domanda di adesione accolta dal Consiglio Direttivo sono o diventeranno soci successivamente sono considerati soci Ordinari.
- 4.4 Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone fisiche e di persone giuridiche, le quali ultime dovranno essere rappresentate da una sola persona, designata con apposita deliberazione dell'ente che ha richiesto l'adesione. In tal caso la persona giuridica dovrà produrre copia dei propri atto costitutivo e statuto contestualmente alla domanda di ammissione.
- 4.5 Nella domanda di ammissione da indirizzarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, qualsiasi aspirante socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni. La domanda deve essere formulata contestualmente al versamento della quota associativa per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda.

- 4.6 In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione dell'Assemblea, con le specifiche motivazioni, all'interessato che, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 4.7 L'ammissione decorre dalla data della corrispondente delibera del Consiglio Direttivo che prende in esame le domande degli aspiranti. Il Consiglio Direttivo può rifiutare domande di ammissione ogni qualvolta si prospetti una possibile incompatibilità tra l'aspirante e le attività associative o qualsiasi altra circostanza che si potrebbe riflettere negativamente sugli equilibri interni dell'associazione.
- 4.8 I soci hanno il dovere di partecipare alla vita associativa e sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza alcuna deroga. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, nelle forme previste con delibera dell'Assemblea.
- 4.9 I soci, entro il 30 aprile di ogni anno, debbono versare la quota associativa relativa all'anno in corso, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile ed intrasferibile.
- 4.10 Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e possono candidarsi alle cariche elettive dell'associazione; hanno altresì diritto di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, anche tramite interrogazioni scritte ai membri del Consiglio Direttivo.
- 4.11 I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
- a) dimissioni volontarie o morte;
 - b) mancato versamento, entro 30 giorni dal termine ultimo previsto dal presente statuto, della quota associativa annuale;
 - c) esclusione per violazione degli obblighi statutari;
 - d) esclusione per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'associazione;
 - e) esclusione per mancata partecipazione alla vita dell'associazione (a tale fine si considera tale la mancata partecipazione a due riunioni, anche non consecutive, dell'Assemblea) ovvero irreperibilità.
- 4.12 Il Consiglio Direttivo prende atto della cessazione dei soci nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4.6 che precede e delibera l'esclusione nei casi di cui alle altre lettere dello stesso articolo. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto al socio, con prova di ricezione e deve essere motivato. I Soci esclusi potranno opporsi per iscritto al provvedimento del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso dinanzi all'Assemblea che delibererà a maggioranza dei presenti.

Art. 5 – Sostenitori e volontari.

- 5.1. Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell'Associazione, anche qualora siano discontinue nel tempo.
- 5.2. Sono volontari coloro che, soci o sostenitori, per loro libera scelta, svolgono attività per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente

per fini di solidarietà. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Patrimonio ed entrate.

- 6.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- a) dal fondo di dotazione indisponibile individuato nell'atto costitutivo;
 - b) dal fondo di gestione;
 - c) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - d) dai fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
 - e) da ogni eventuale erogazione, donazione e lascito testamentario destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione per volontà del donante o deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 6.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) dalle quote versate dai soci;
 - b) da donazioni, eredità e legati;
 - c) da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;
 - d) da proventi di raccolte fondi, manifestazioni ed altre iniziative realizzate, direttamente o indirettamente dall'Associazione e dalle raccolte di fondi occasionali;
 - e) da ogni altra entrata compatibile con la qualifica di ente del terzo settore.

Art. 7 – Organi sociali.

- 7.1 Sono Organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Segretario/Tesoriere;
 - e. l'Organo di Controllo.
- 7.2 È vietata la corresponsione ai componenti gli organi di cui all'articolo 7.1 di emolumenti superiori a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a) del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 – Assemblea dei soci.

- 8.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è dal medesimo presieduta. Su invito, possono partecipare, senza diritto di voto ed a mero titolo consultivo, sostenitori, collaboratori, volontari o consulenti esterni.
- 8.2 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tale caso, nell'inerzia del Presidente e del Consiglio Direttivo, provvede l'Organo di Controllo.
- 8.3 Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale da trascrivere nel libro verbali. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.
- 8.4 Qualora ve ne sia necessità, ed anche al fine di permettere la partecipazione attiva a tutti gli associati in considerazione della loro residenza o condizione di salute, l'Assemblea potrà essere validamente tenuta anche mediante strumenti informatici e mediatici, in particolare tramite audio, video o teleconferenza, oppure altro mezzo idoneo alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. È ammessa la partecipazione per delega ad altri associati, con il limite massimo di due deleghe per ciascun associato.

- 8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata per deliberare in merito alle prerogative alla stessa spettanti, ossia:
- a) approvare la relazione di attività ed il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente, entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - b) approvare il bilancio sociale, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;
 - c) approvare il programma ed il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) nominare l'Organo di Controllo;
 - f) esaminare le questioni sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
 - g) approvare regolamenti interni dell'Associazione;
 - h) ratificare provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - i) modificare lo Statuto.
- 8.6 Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate con preavviso di almeno cinque giorni, salvi i casi di particolare urgenza, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax, o per posta elettronica, indirizzata ai soci ai recapiti risultanti dal libro soci, che contenga l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della riunione e le modalità di svolgimento. L'avviso può contenere la data e l'ora per la seconda convocazione che comunque non può tenersi nello stesso giorno della prima convocazione.
- 8.7 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- 8.8 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.9 L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dall'Associazione stessa.
- 8.10 Per deliberare modifiche allo Statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le decisioni sono assunte, qualunque sia il numero degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del Codice Civile.

Art. 9 – Consiglio Direttivo.

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da almeno tre membri, comunque in numero dispari. Spetta all'Assemblea stabilirne il numero dei componenti.
- 9.2 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio, ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive.
- 9.3 Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo decade; in tale caso gli amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo e, nel frattempo, rimangono in carica per la sola gestione ordinaria.
- 9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti o l'Organo di Controllo. In tale seconda ipotesi la riunione deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 9.5 Qualora ve ne sia necessità, le riunioni potranno essere validamente tenute anche mediante strumenti informatici e mediatici, tramite audio, video o teleconferenza, oppure altro mezzo idoneo, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di particolare urgenza. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
- 9.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza alcun diritto di voto, esperti esterni, il Comitato Scientifico, collaboratori o altri soggetti utili. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti su tutte le questioni di sua competenza. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale da trasciversi in apposito libro verbali.
- 9.8 Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea;
 - b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il bilancio sociale;
 - d) eleggere il Presidente ed uno o più Vice Presidenti nonché definire i poteri loro delegati;
 - e) nominare il Segretario ed eventualmente il Tesoriere e fissarne i compiti; la medesima persona può svolgere, contestualmente, le funzioni di Segretario e di Tesoriere;
 - f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - g) deliberare in merito all'esclusione di soci;

- h) ratificare, nella prima seduta successiva, l'operato del Presidente nei casi in cui eserciti poteri di competenza del Consiglio per motivi di necessità e di urgenza;
 - i) assumere il personale necessario al regolare funzionamento oppure occorrente a qualificare o specializzare l'attività dell'Associazione entro i limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
 - j) nominare il Comitato scientifico ed altri gruppi di lavoro;
 - k) trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito del Comune e/o deliberare l'istituzione di sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati;
 - l) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario necessario al funzionamento dell'Associazione;
 - m) intrattenere rapporti di conto corrente e deposito con banche ed istituti di credito, chiedere ed ottenere linee di credito, stipulare, eseguire, modificare risolvere contratti convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio si ritengano necessarie per l'esecuzione dell'attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l'attuazione;
 - n) esaminare le questioni sottoposte alla sua attenzione, per iscritto, da almeno tre soci.
- 9.9 Il Consiglio Direttivo può conferire, anche stabilmente, deleghe specifiche ai propri componenti, anche in via disgiuntiva.
- 9.10 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto. Le nomine così effettuate hanno durata sino al termine del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 10 – Il Presidente.

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra suoi componenti.

10.2 Il Presidente:

- a) esercita la legale rappresentanza dell'associazione a termini di legge e di statuto;
 - b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone liberatorie quietanze;
 - c) sottoscrive l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché i contratti relativi ad ogni altro rapporto finanziario;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 10.3 In caso di assenza, di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, ed in caso di più Vice Presidenti, da quello più anziano di età. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 11 – Segretario/Tesoriere.

- 11.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, anche non tra i suoi membri. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne cura la custodia.
- 11.2 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche non tra i suoi membri. Cura, in particolare, le questioni amministrative dell'Associazione e si incarica della riscossione delle entrate, nonché della tenuta di eventuali libri contabili e/o associativi.

Art. 12 – Organo di controllo.

- 12.1 L'Assemblea elegge un Organo di Controllo, monocratico o collegiale. I titolari dell'incarico di Organo di Controllo sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.
- 12.2 Nel caso di organo collegiale, i membri eleggono al loro interno un Presidente.
- 12.3 Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di Controllo collegiale sono disposte dall'Assemblea.
- 12.4 L'Organo di Controllo dura in carica per tre anni, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio.
- 12.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
- 12.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 12.7 L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 2 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

Art. 13 – Bilancio consuntivo.

- 13.1 L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
- 13.2 Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'Organo di Controllo ed all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio deve essere portato a conoscenza dell'Organo di Controllo almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.
- 13.3 Il bilancio deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Qualora non sia adottato il bilancio sociale, il bilancio è corredato da una relazione sociale o di missione nella quale sono analiticamente illustrati in termini qualitativi e quantitativi i risultati dell'attività sociale e descritti i progetti finanziati da campagne di raccolta fondi.
- 13.4 Ove possibile, il bilancio consuntivo, completo delle relazioni illustrative del Consiglio Direttivo e di quella di controllo dell'Organo di Controllo, ed il bilancio sociale o di missione devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione.

13.5 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14 – Scioglimento e liquidazione dell'associazione.

14.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 8, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impassibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

14.2 In caso scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore indicati dall'Assemblea degli associati. Si applica l'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 – Norme di rinvio.

15.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applica il Codice del Terzo Settore e, per quanto non previsto e nei limiti della compatibilità, il codice civile.

F.to: Pietro Sciumè
Monica De Paoli